



Misure per l'autoimprenditorialità  
Nuove imprese a tasso zero  
**Soggetto gestore Invitalia**

Non ci sono scadenze per la presentazione della domanda è una misura a sportello, fino ad esaurimento dei fondi

<b>Misura</b>	Con il Decreto del <b>Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)</b> del 04/12/2020 pubblicato sulla GU n.21 del 27/01/2021 si vuole ridefinire la disciplina di attuazione della misura in favore della nuova imprenditorialità giovanile e femminile di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. <b>Nuove Imprese a tasso Zero</b>
<b>Territorio d'Intervento</b>	Territorio Nazionale
<b>Beneficiari</b>	<p>Possano beneficiare delle agevolazioni di cui al suddetto decreto le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ costituite in forma societaria da non più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;</li><li>✓ di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;</li><li>✓ la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni o da donne;</li></ul> <p>Possano, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni, inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni.</p> <p>Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dimostrato alla data di presentazione della domanda di agevolazione in caso di imprese già costituite. Invece, <b><u>nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che intendono costituire una nuova società</u></b>, entro i termini previsti dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.</p> <p><u>Non sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.</u></p>
<b>Finanziamento Ammissibile</b>	<p>In generale, sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di <b>investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>produzione dei beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;</li><li>fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone;</li><li>commercio di beni e servizi;</li><li>turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.</li></ol>
<b>Destinatari Imprese costituite da non più di trenta mesi</b>	<p>Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. I programmi in parola devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;</li><li>• essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche;</li><li>• prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a sei mesi.</li></ul>
<b>Beneficiari</b>	Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative



“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il ex Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

**Imprese costituite da non più di sei mesi**

imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti. I programmi in parola devono:

- prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione, di importo **non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA**;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche;
- prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a sei mesi.

**Sono ammissibili le seguenti spese:**

- a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento ammissibile;
- b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
- d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
- e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell'investimento ammissibile;
- f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e, limitatamente alle imprese di cui all'art. 5, comma 4, oneri connessi alla costituzione della società.

Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

- materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui sopra, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- godimento di beni di terzi.

**Agevolazione Concedibile**

Le agevolazioni concesse assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta (90) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del venti (20) per cento delle sole spese di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.

I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni.

**Sostegno alle Imprese  
Costituite da più di  
trentasei mesi**
**✓ SOSTEGNO ALLE IMPRESE COSTITUITE DA PIU' DI TRENTASEI MESI**

Sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo. I programmi in parola devono:

- prevedere *spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA*;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permesso o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- avere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore può concedere proroghe del termine di ultimazione del programma complessivamente di durata non superiore a dodici mesi.

3

**Sono ammissibili le  
seguenti spese:**

- a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, nel limite massimo del quaranta per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. Tali spese sono ammissibili a condizione che:
  - siano ammortizzabili;
  - siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
  - siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.
  - figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno tre anni.

**Agevolazione  
Concedibili**

Le agevolazioni concesse assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta (90) per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del quindici (15) per cento delle sole spese di cui alle precedenti lettere c) e d).

Il finanziamento agevolato è restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse.

I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

**Presentazione della  
domanda e**

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni saranno definiti con apposito provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.



Misure per l'autoimprenditorialità  
Nuove imprese a tasso zero  
**Soggetto gestore Invitalia**

**concessione delle  
Agevolazioni**

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. L'istruttoria delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall'attività imprenditoriale;
- b) coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall'attività imprenditoriale;
- c) coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento.

La valutazione dell'iniziativa proposta è effettuata dal soggetto gestore **sulla base delle informazioni rese nel modulo di domanda e di un colloquio con i proponenti dell'iniziativa**; la valutazione è svolta dal soggetto gestore (Invitalia) entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza o di completamento della medesima.

Per quanto riguarda l'erogazione delle agevolazioni spettanti, esse saranno concesse, sulla base di un contratto, su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento (SAL), di importo non inferiore al 10% dei costi ammessi. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere accompagnata dalla documentazione attestante il pagamento delle fatture (fatture quietanzate).

In alternativa alla modalità con fatture quietanzate, le singole erogazioni possono essere corrisposte anche sulla base di fatture non quietanzate, previa stipula di una apposita convenzione tra il Ministero, Invitalia e ABI per l'adozione di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e conseguenti al versamento sul predetto conto del finanziamento agevolato e delle quote a carico dell'impresa beneficiaria.

**Contributo/Finanziamento**

il limite generale di 1,5 milioni del valore degli investimenti, l'importo massimo delle spese ammissibili viene innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi. Inoltre, l'importo del finanziamento, ora non superiore al 75% della spesa ammissibile, viene elevato al 90% nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, ammettendo la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.

Si ammette il cumulo delle agevolazioni con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

**Modalità di partecipazione**

Procedura telematica

**Documentale**

Mod. 7.08

**Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all'assistenza e alla consulenza per la predisposizione delle domande di finanziamento. E' possibile contattarci al n. 081 7871810, oppure inviare una e-mail a [segreteria@adim.info](mailto:segreteria@adim.info)**

